

VACCINI ED ESCLUSIONE SCOLASTICA A TRIESTE. COSA (NON) HO CAPITO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il 20 aprile scorso il Consiglio di Stato con propria Ordinanza ha deciso sull'istanza cautelare nell'ambito del processo d'appello avverso la sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia del 11.01.2017.

L'intero giudizio verte sull'impugnazione da parte di alcuni genitori della delibera del Consiglio Comunale di Trieste n. 72 del 28.11.2016, la quale ha imposto l'assolvimento dell'obbligo vaccinale quale requisito di accesso ai servizi educativi comunali per l'età da 0 a 6 anni.

Il TAR in primo grado ha rigettato il ricorso dei genitori i quali, impugnando la decisione davanti al Consiglio di Stato, si sono visti respingere anche la richiesta cautelare di sospensione della delibera comunale in attesa dell'esito del giudizio di merito (il quale, date le tempistiche geologiche della giustizia, chissà quando arriverà).

I giornali hanno dato risalto alla notizia,¹ subito rimbalzata da politici "pro-imposizione" per affermare stentoreamente che ecco, sì, il Consiglio di Stato gli dà ragione e che quindi non ci sono più difficoltà all'introduzione di norme simili valevoli per tutto il territorio nazionale.

Siccome personalmente sono tanto convinto dell'utilità dei vaccini quanto della non conformità a Costituzione di una reintroduzione per legge della loro coercibilità,² ho voluto prendere visione diretta dell'Ordinanza del CdS in parola, tanto per capire come i giudici hanno motivato.³

E mal me ne incolse! Con tutta la buona volontà non ci ho capito quasi nulla.

Dei numerosi profili di illegittimità lamentati nelle 39 pagine dell'appello dei genitori, nell'Ordinanza di 4 pagine si motiva solamente con riferimento al primo (il "principio di precauzione"), tacendo sul resto:⁴

«- in particolare, con riguardo al principio di precauzione, su cui gli appellanti insistono (ritenendo dimostrata la probabilità che la vaccinazione sia dannosa per la salute umana), esso opera nei casi in cui l'osservazione scientifica ha rilevato (o ipotizzato sulla base di analogie con altre leggi scientifiche) una successione costante di accadimenti e ne ha formulato una descrizione provvisoria, ma non si dispone di prove per confermare l'ipotesi o per escluderla. A tal punto operano due principi di logica formale: la fallacia ad ignorantiam ed il principio del terzo escluso. La prima regola impone di non considerare vera una tesi solo sulla base del fatto che non esistano prove contrarie. Il secondo, una volta riconosciuto che in un dato ambito si diano solo due alternative (tertium non datur), consente di ritenere vera la prima ove si dimostri la falsità

¹ http://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2017/04/21/news/consiglio_stato_legittimo_rendere_obbligatorio_vaccini_per_accesso_asili-163542465/

² vd. il mio intervento al link: <http://www.informasalus.it/it/articoli/liberta-scelta-vaccinazioni-sicure.php>

³ Breve nota polemica ed estemporanea (fino a un certo punto): il Presidente di Sezione del CdS assegnataria del giudizio (la terza) è Franco Frattini.

Sì, proprio lui: già magistrato amministrativo [potere giudiziario], poi più volte deputato in Parlamento [potere legislativo] e contemporaneamente più volte Ministro della Repubblica [potere esecutivo], finita la carriera politica è tornato in CdS [potere giudiziario, again], oggi con ruolo, appunto, di Presidente di Sezione...tutto legittimo e legale, beninteso...ma chissà cosa ne avrebbe pensato Montesquieu in riferimento al principio democratico della separazione dei poteri!

⁴ Estrapolo alla lettera dall'Ordinanza.

Quest'ultima è reperibile dalla sezione dedicata agli Avvocati ("Portale dell'avvocato", **ad accesso limitato**) del sito della Giustizia Amministrativa (<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html>).

della seconda. Ebbene, poiché tra due o più accadimenti o vi è una relazione di regolarità causale o non vi è, in difetto di evidenze sulla quale delle due sia esatta o, almeno, preferibile, entrambe le ipotesi debbono essere considerate contemporaneamente come vere. In altre parole, nel periodo di incertezza scientifica, non essendovi prove a conferma o confutazione, la successione causale deve essere considerata logicamente come non esclusa, ossia possibile. A questo punto, l'unica regola inferenziale accettabile è quella per cui se non avviene il primo evento non può avvenire il secondo come sua conseguenza. Tale regola, ove applicata al comportamento umano in riferimento ad un possibile esito dannoso, impone la precauzione.

Ma tale ragionamento non funziona quando può essere a parità di condizioni (principio del rasoio di Occam) ribaltato: nel caso in esame infatti esso condurrebbe allo stesso modo a ritenere che la vaccinazione sia suggerita dalla probabilità di contrarre malattie. Anzi, in questa prospettiva, la tutela della salute pubblica, in particolare della comunità in età prescolare, assume un valore dirimente, che prevale sulle prerogative sottese alla responsabilità genitoriale»

Non so a chi legge, ma questo righe in qualche modo mi evocano una celeberrima serie di film con protagonista Ugo Tognazzi!

Memore, peraltro, del principio di precauzione come declinato da mio nonno (che quando deve dire cose importanti parla in dialetto veneto), ovvero “*Sta ‘tento Riccardo: quando i parla massa difisie tira e recie e serca de védarghe ciaro*” (mia libera traduzione: –Fa attenzione Riccardo: quando parlano troppo complicato drizza le orecchie e cerca di fare chiarezza–), dichiaro la mia incapacità a comprendere (probabilmente per limiti miei) ma, nello stesso tempo, il legittimo sospetto che si stia cercando di giustificare con argomentazioni un po’ contorte scelte di politica vaccinale altrimenti ben poco condivisibili.

Nell’attesa che qualcuno più dotato mi spieghi cosa esattamente i magistrati abbiano voluto dire, per ora mi azzardo a indicare sinteticamente cosa ho capito io dal basso delle mie possibilità.

Primo

Quel che mi sembra abbastanza chiaro è che il CdS afferma che, in linea di principio, il principio di precauzione (chiedo venia per il gioco di parole) viene dai ricorrenti invocato non a sproposito, essendo oggi scientificamente ancora controversa la probabilità che la vaccinazione sia dannosa per la salute umana: «...*In altre parole, nel periodo di incertezza scientifica, non essendovi prove a conferma o confutazione, la successione causale deve essere considerata logicamente come non esclusa, ossia possibile*».

L’affermazione, nell’ambito dell’attuale campagna massmediatica “pro-imposizione”, non è affatto di poca importanza, considerato che smentisce quello che è forse il principale, indiscusso e (soprattutto) indiscutibile mantra che alcuni luminari del mondo medico-scientifico, alfieri di tale campagna, vanno ripetendo: “*I vaccini sono sicurissimi ed efficacissimi”* (sottolineo *sicurissimi*).

Nella propria Ordinanza, invece, l’organo di vertice della giustizia amministrativa parte dall’assunto che tutta questa sicurezza sulla sicurezza (altro gioco di parole, perdonatemi!) in effetti manca.

E su questo, personalmente non posso che concordare.

Secondo

Altrettanto evidente che il CdS si esprime a partire dal presupposto di fatto che le norme del nuovo regolamento del Comune di Trieste che collegano l’assolvimento dell’obbligo vaccinale quale requisito di ammissione alla frequentazione scolastica non sono state adottate per fronteggiare un

pericolo concreto e attuale di danno grave alla salute collettiva (epidemia), ma solamente sulla base di un ipotizzato pericolo astratto ed eventuale: *«Ma tale ragionamento non funziona quando può essere a parità di condizioni (principio del rasoio di Occam) ribaltato: nel caso in esame infatti esso condurrebbe allo stesso modo a ritenere che la vaccinazione sia suggerita dalla probabilità di contrarre malattie.»*

Pure tale dato non è affatto secondario, visto che da più parti si ritiene che in Italia, avendo essa nel 2001 ratificato la Convenzione di Oviedo del 1996, oramai non siano più ammissibili interventi biomedici che prescindano dal consenso libero e informato del paziente (genitori nel caso di minori), con l'unica eccezione di accertate epidemie in atto, con onere della prova a carico dell'autorità che invochi lo stato d'emergenza.

Terzo

A questo punto, però, come dicevo la mia certezza di comprendere inizia a vacillare (e per la quale ribadisco la richiesta d'aiuto).

Se ben intendo, l'incedere argomentativo del Collegio si concentra nell'affermare che contrapposta alla probabilità di subire un danno da vaccinazione c'è quella, parimenti incerta, *«...che la vaccinazione sia suggerita dalla probabilità di contrarre malattie»* indi per cui *«...in questa prospettiva, la tutela della salute pubblica, in particolare della comunità in età prescolare, assume un valore dirimente, che prevale sulle prerogative sottese alla responsabilità genitoriale»*.

Sintetizzando, se ho capito correttamente, il ragionamento sarebbe dunque il seguente: è possibile che dal vaccino l'individuo venga danneggiato così come è possibile che dal mancato vaccino venga danneggiata la salute pubblica; siccome, però, la salute pubblica è più importante di quella individuale, è giusto che la Pubblica Amministrazione prevalga le prerogative sottese alla responsabilità genitoriale, ovvero imponga la vaccinazione del bambino anche contro la volontà del genitore che vorrebbe sottrarre il figlio dal rischio (possibile) di danno individuale.

A questo punto, però, direi che è bene ragionare sul concetto di salute pubblica, non equiparabile a quello di salute individuale, se non altro perché solo la seconda corrisponde a un bene concreto e di immediata identificazione.

Per "salute pubblica", invece, ci riferiamo necessariamente a un'astrazione, una mera entità logica ma non naturalistica, la quale serve a sintetizzare le condizioni di salubrità ambientale riferite a un contesto di persone, una comunità (la comunità prescolare, nel caso dell'Ordinanza), ovvero a tanta salute individuale quanti ne sono i rispettivi, singoli, titolari.

In questi termini l'argomentazione del CdS si ridurrebbe alla legittimazione di una sorta di sistema della "paglietta più corta", il notorio metodo di selezione casuale all'interno di un gruppo dello sventurato che si dovrà sacrificare per la collettività.

Ma se le cose stanno veramente così, credo che all'opinione pubblica dovrebbe venire comunicato in modo chiaro e diretto, più o meno in questi termini: *"cari cittadini, c'è il rischio che con le vaccinazioni di massa a qualcuno vada male...tuttavia consolatevi, a chi tocca la paglietta più corta, sappia che si sta sacrificando per tutti gli altri fortunati!"*.

Ma le cose stanno veramente così?

E soprattutto oggi, Anno Domini 2017, in una Società (nonostante tutto) ricca e industrializzata, nonché culturalmente, scientificamente e tecnologicamente avanzata quale quella italiana, è ammissibile un ragionamento simile, in mancanza di chiare evidenze scientifiche sull'esistenza di un pericolo epidemico concreto e attuale di danno grave alla salute delle persone?

Per fortuna non credo che tale ragionamento sia ammissibile.

Concludendo

E, invero, il "principio di precauzione" a cui si deve far riferimento dice tutt'altro.

Principio di precauzione, scontato dirlo, che ovviamente depone nel senso di astenersi dal praticare interventi bio-medici in caso di dubbi sulla loro intrinseca rischiosità per la salute individuale.

Leggiamo, infatti, nella Comunicazione della Commissione dell'Unione sul principio di precauzione del 02.02.2000 COM/2000/01 che tale principio deve essere applicato *"in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere i possibili effetti nocivi...sulla salute degli esseri umani, ma i dati scientifici non consentono una valutazione particolareggiata del rischio"* e riguarda *"le ipotesi di rischio potenziale, anche se questo rischio non può essere interamente dimostrato, o la sua portata quantificata o i suoi effetti determinati, per l'insufficienza o il carattere non concludente dei dati scientifici"*.

Non sarebbero sufficienti, pertanto, meri ragionamenti di logica formale come quelli adottati dal CdS, per superare la precauzione necessaria nell'impiego dei vaccini.

E, inoltre, proprio perché si parla non di un'unica e impersonale *salute collettiva*, ma di tante, singole e uniche *saluti individuali*, è certo che una Costituzione *personalistica* come la nostra, peraltro rafforzata dalla ratifica della Convenzione di Oviedo, non può che salvaguardare in massimo grado la salute personale di ogni singolo cittadino.

E quindi certamente è giusto utilizzare i vaccini, sul presupposto però di un'effettiva minimizzazione del loro rischio individuale, la quale solo è garantita da una Medicina Personalizzata fondata sui due pilastri complementari della Libertà di scelta calata nell'ambito dell'Alleanza Terapeutica da un lato, e del Libero esercizio dell'Arte Medica alimentata dalle Libertà di ricerca e dibattito scientifico, dall'altro.

Non ci può essere più spazio per la coercizione di Stato.

Non è più tempo per il sistema della "paglietta più corta".

Riccardo Baro, Avvocato del Foro di Padova